

COMUNE DI AGUGLIARO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007).

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è dovuta al Comune di Agugliaro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4

SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5

ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Articolo 6
VERSAMENTO

Il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme nazionali in materia.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.